



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

133  
V/5.N.  
04

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

PRIMA SEZIONE

R. G. N. 498/02

composta dai seguenti Magistrati:

Cron. N. 150

1. DE FIORE Dott. Paolo Presidente

Rep. N. 143

2. POPOLIZIO Dott. Evangelista Consigliere relat.

Est. Dr. POPOLIZIO

3. LACQUANITI Dott. Sergio Consigliere

Ogg: Risarc. danni

riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 498 del Ruolo Gen. contenzioso dell'anno 2002, posta in decisione all'udienza collegiale del 6 giugno 2003 e vertente

TRA

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro *pro tempore*, domicil. in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvoc. Generale dello Stato, che lo rappres. e difende per legge.

APPELLANTE

E

cenzo, 264) NASCETTI Antonio, NASCETTI Lorena e LUMINI  
Angiolina per Nascetti Vincenzo, 265) NUTI Umberto e  
GHELARDONI Angiola per Nuti Andrea, 266) PAITONI Cinzia  
per Paitoni Gianluca, 267) PAOLETTI Pietro e DI CIOCCIO Pao-  
la Maria (anche quali genitori esercenti la potestà genitoriale  
sul minore Paoletti Alessandro), PAOLETTI Elia e PAOLETTI  
Ruben per Paoletti Luca, 268) RACCOSTA Maria Assunta per  
Greco Agostino, 269) RICCI Sergio e MAURO Emanuelita per  
Ricci Roberto, 270) RIVOLTA Giuseppina per Zangrandi Giu-  
seppe, 271) RUFFOLO Vera per Crupi Giancarlo, 272)  
RUSCHETTA Monica, RANDI Anna, RANDI Paola e GATTI Ange-  
la Maria Grazia per Randi Eugenio, 273) SPADONI Monica per  
Maiorana Cosimo, 274) SPEDICATO Maria, IPPOLITO Maurizio  
e IPPOLITO Giovanni per Ippolito Antonio, 275) TALLONE A-  
driana Candida Giovanna, CERETTO OBERTINO Anna e  
CERETTO OBERTINO Paolo per Ceretto Oberino Costantino,  
276) VELTRI Rita e GRISOLIA Yesseria per Grisolia Silvio Re-  
nato, 277) VOLPONI Chiara erede di Guglielmetti Lidia in Vol-  
poni e di Volponi Giuliano, 278) ZAGO settimo per Zago Gior-  
gio, 279) ZOCCALI Iolanda e LOGIUDICE Marzia per Logiudice  
Giorgio, 280) BERTAZZI Giovanni e DAINI Franca per Bertazzi  
Nicola, 281) CREPALDI Graziella, tutore di Crepaldi Danilo.:  
tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Emilio de' Cava-  
lieri n. 11, presso l'Avv. Mario Lana, che unitamente agli  
Avv. Anton Giulio Lana, Isabella De Angelis e Salvatore Ore-

stano di Roma nonché agli Avv. Umberto Randi del Foro di Milano ed Andrea Randi del Foro di Palermo, riuniti in collegio difensivo oltre all'Avv. Francesco Terruli di Martina Franca e all'Avv. Antonio Ingrosso di Lecce li rappresenta e difende per deleghe a margine della comparsa di risposta o per atti notarili allegati al fascicolo di parte.

APPELLATI

NONCHE':

, tutti elettivamente domicil. in Roma, via Fontanella Borghese n. 72, presso l'Avv. Franco Voltaggio Lucchesi, che li rappres. e difende per deleghe rilasciate in primo grado.

APPELLATI

NONCHE':

, elettivamente domiciliat in Roma, via Tasso n. 4, presso l'Avv. Rosella Radocchia, che unitamente all'Avv. Franca Azzolini del Foro di Rovereto (TN) lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di risposta.

APPELLATO

NONCHE':



*Handwritten signature*



, elettivamente domiciliati in Roma, via Col di Lana n. 28, presso l'Avv. Orietta Frazzitta, rappresentati e difesi dagli Avv. Carla Randi del Foro di Palermo e Marco Impelluso del Foro di Milano per deleghe a margine della comparsa di risposta.


#### APPELLATI

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI: All'udienza del 6 giugno 2003 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 27 ottobre 1999 taluni dei soggetti indicati in epigrafe (e cioè 223 persone) convenivano dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero della Sanità, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni – da liquidarsi in separata sede – ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2050 C. C. per non avere detta Amministrazione centrale fatto in modo da evitare che agli attori stessi o ad alcuni loro danti causa, che necessitavano di continue trasfusioni di sangue in quanto emofiliaci, venissero iniettati prodotti emoderivati di origine straniera (Sud America, Africa ecc.) o importati direttamente dal Ministe-



ro ovvero senza che venissero effettuati i necessari controlli, sicché i medesimi contraevano nel tempo infezioni da virus quali l'epatite B (HBS), l'epatite C (HCV) e l'AIDS (HIV) ed in molti casi decedevano dopo alcuni anni.

Si costituiva il Ministero convenuto, che formulava varie eccezioni in rito e chiedeva nel merito il rigetto delle domande.

Intervenivano nel corso del giudizio tutti gli altri attori indicati in epigrafe e quindi con sentenza depositata il 14 giugno 2001 il Giudice Unico presso il Tribunale di Roma accoglieva le domande di condanna al risarcimento dei danni, danni da liquidarsi in separata sede e condannava il Ministero della Sanità alla metà delle spese, compensando tra le parti l'altra metà.

Avverso la sentenza proponeva appello il Ministero della Salute, succeduto *ex lege* a quello della Sanità, con atto di citazione notificato alle controparti tra il 16 ed il 17 gennaio 2002, chiedendone la riforma per vari motivi.

Si costituivano gli appellati – ed in alcuni casi gli eredi – chiedendo rigettarsi il gravame con vittoria delle spese.

Sulle conclusioni sopra indicate delle parti la causa veniva tenuta in decisione con concessione dei termini di rito per deduzioni e repliche.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame il Ministero appellante deduce nullità della sentenza per avere il giudice *a quo* disatteso immotivatamente l'eccezione di incompetenza formulata in primo



*AS*



grado, in quanto al contrario lo stesso avrebbe dovuto ritenere competenti i giudici nelle cui circoscrizioni si erano verificati i dedotti fatti dannosi, trattandosi di eccezione formulabile ex art. 25 C.P.C. in qualsiasi stato o grado del giudizio e non solo nelle prime difese ai sensi dell'art. 38 C.P.C.


Il motivo non può essere condiviso.

L'art. 38 C.P.C. si fonda sull'ipotesi di incompetenza per territorio derogabile per accordo intercorso tra le parti (art. 28 C.P.C.) da tutti gli altri casi, stabilendo che solo la prima può essere rilevata anche d'ufficio purché entro la prima udienza di trattazione. In tutti gli altri casi – e quindi anche in quello previsto dall'art. 25 C.P.C. – è prevista la necessità di un'apposita eccezione contenuta nella comparsa di risposta e con la specifica indicazione del giudice competente.

Nel caso di specie l'eccezione è stata formulata in difese successive alla comparsa di risposta e senza l'indicazione dei vari giudici ritenuti territorialmente competenti, per cui comunque si ha per non proposta e bene ha fatto il giudice di primo grado a decidere in tal senso.

Con altra eccezione il Ministero deduce nullità della sentenza per avere il giudice *a quo* ammesso domande di terzi intervenuti in corso di causa senza che ricorresse alcuna delle ipotesi di intervento previste dall'art. 105 C.P.C.

Nemmeno tale eccezione coglie nel segno, poiché nel processo vige il principio della economia processuale, per cui va sempre



ritenuto ammissibile un atto che possa comportare risparmio di tempo ed energie anche allo scopo di evitare duplicato o eventuale contrasto tra giudicati.

Nel caso di specie, inoltre, gli interventi spiegati in corso di causa da taluni dei danneggiati – o ritenutisi tali – possono farsi rientrare nella ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 C.P.C. sia sotto il profilo della connessione oggettiva (titolo o oggetto identici) sia perché comunque la decisione, in ciascuno dei casi portati alla cognizione del giudice, dipende dalla risoluzione di identiche questioni.

Con la terza eccezione l'Amministrazione ha dedotto nuovamente la prescrizione dei diritti azionati, per essersi gli episodi ritenuti dannosi verificati molti anni prima della domanda.


Nemmeno tale eccezione può essere condivisa e sul punto va confermata la decisione impugnata, in quanto ai sensi dell'art. 2935 C.P.C. il diritto si prescrive entro il termine previsto dalla legge, che comincia a decorrere da quando il diritto stesso può essere fatto valere.

La norma in esame va interpretata nel senso che il diritto può essere esercitato allorché il titolare abbia raggiunto la piena cognizione dell'esistenza e fondamento del medesimo.

Nel caso in esame il momento discriminante è certamente quello delle certificazioni rilasciate ai fini del riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla legge 210 del 1992 dalle commissioni mediche ospedaliere o dai servizi di assistenza emofiliaci



*Handwritten signature or initials.*



presso i presidi ospedalieri, in quanto precedentemente la peculiarità e la novità delle affezioni in esame nonché la mancanza in molti casi di sintomi certi di dette affezioni non potevano indurre i malati ad agire contro i responsabili.

Il termine prescrizione del resto, come già precisato dal giudice *a quo* e da questa Corte in altro processo, è nel caso in esame decennale, trattandosi di fattispecie rientrante in figure di reati (contagio colposo, omicidio colposo o lesioni plurime colpose) che prevedono un termine prescrizione decennale: e tale termine, ai sensi dell'art. 2947 C. C., si estende al diritto azionabile con la domanda risarcitoria.

Pertanto, potendosi affermare con tranquillante certezza che i danneggiati o i loro eredi hanno avuto la cognizione della infermità e delle cause della stessa solo a seguito della certificazione degli enti competenti in epoca successiva al 1992, deve escludersi che al momento della proposizione delle domande il diritto relativo fosse prescritto.

Passando ai motivi di merito del gravame, va dato atto alla difesa del Ministero di avere trattato l'argomento con una organica enunciazione di norme e principi ed in una esposizione ampia ed esauriente, che tuttavia per motivi di concentrazione della motivazione deve necessariamente essere ridotta alle essenziali note di risposta alle varie osservazioni.

A) Innanzitutto l'Avvocatura lamenta che il giudice *a quo*, a fronte di centinaia di posizioni differenti ed a volte distanziate

nel tempo anche di decenni, ha genericamente ed unitariamente ritenuto la responsabilità dell'Amministrazione senza esaminare partitamene ogni singolo caso.

L'obbiezione non è però pertinente, in quanto siamo in sede di accertamento del solo *an debeatur* e quindi spettava agli attori provare innanzitutto l'evento dannoso e quindi gli elementi della responsabilità dell'Amministrazione, spettando poi alla fase della quantificazione del danno, che seguirà eventualmente in altra sede ove non si raggiunga una auspicabile soluzione transattiva, l'accertamento delle singole posizioni dei danneggiati.

Ebbene, tutte le componenti della responsabilità aquiliana sono state illustrate e dimostrate dagli attori e cioè in primo luogo la contrazioni del contagio da epatiti B e C o da HIV e quindi che tale evento si fosse verificato durante il trattamento con emoderivati in strutture pubbliche, quando cioè gli emofiliaci si affidavano ai competenti centri trasfusionali pubblici o convenzionati.

Infine, non può omettersi di considerare che per tutti gli attori (o loro danti causa) lo Stato ha riconosciuto l'esistenza dei presupposti per l'erogazione dell'indennità di cui alle leggi 210/92 e 238/97, il che prova *ad abundantiam* che la stessa Amministrazione ha vagliato caso per caso e con l'apporto di apposite commissioni mediche la sussistenza dei presupposti per l'erogazione in oggetto e quindi si è determinata in senso favorevole alle istanze presentate.

B) Secondo il Ministero sarebbero stati sovvertiti i principi in



*C. J.*




materia di responsabilità aquiliana, in quanto il Tribunale avrebbe riconosciuto il diritto al risarcimento senza accertare se il contagio fosse derivato da altri eventi indipendenti da un preteso atteggiamento omissivo dell'amministrazione.

L'obbiezione non è condivisibile, in quanto con essa si pretende di addossare alle parti una prova negativa o addirittura la prova del fatto estraneo, il cui onere incombeva invece al convenuto a sostegno della eccezione stessa.

Né tale prova poteva essere fornita con una CTU, in quanto questo mezzo sussidiario può ritenersi ammissibile solo ove vi sia già un inizio di prova e si intenda acquisire elementi tecnici estranei alle normali cognizioni del giudice.

Nel caso di specie, mancando del tutto qualsiasi prova sulla dipendenza dei contagi da fattori estranei alla responsabilità omissiva o commissiva della P. A., non era lecito disporre ulteriori accertamenti tecnici, per cui sul punto la decisione va confermata.



C) Secondo il Ministero il suo comportamento sarebbe stato corretto e tempestivo, in quanto in un primo periodo, quando cioè non erano ancora noti gli elementi di pericolosità o addirittura non si conoscevano le affezioni poi manifestatesi, l'importazione di eventuali lotti di sangue infetto non poteva essergli addebitata, in quanto era certamente più rilevante la necessità di salvare migliaia di vite umane e quindi l'urgenza e la mancanza di cognizioni scientifiche potevano indurre all'errore,

che quindi era scusabile.


In un secondo momento, in vece, la competenza dell'acquisto e del controllo degli emoderivati passò ad altre strutture territoriali, per cui nemmeno in tale periodo poteva essere addebitato alcunché ad essa amministrazione centrale.

Nemmeno tale doglianza può essere accolta.

Per il primo periodo era già noto che gli emoderivati, provenendo da zone insicure, quali i paesi del Sud America e dell'Africa - dove i mercenari del sangue erano innumerevoli ed i controlli quasi inesistenti - potevano essere infettati sia pure per le patologie all'epoca conosciute, il che avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione acquirente ad adottare gli accorgimenti utili a scongiurare il contagio di tali note patologie (l'epatite B era nota fin dagli anni 70): e ciò, come emerso in corso di causa e non contestato dall'Amministrazione, sarebbe stato efficace anche per tutte le patologie di cui è processo (trattamento al calore secco, individuazione degli anticorpi, determinazione delle transaminasi ed in particolare della ALT - alanina transaminasi).

Peraltro è pacifico che tutte le malattie in questione hanno in comune il dato epidemiologico (trasmissione tramite il sangue) e non a caso molti degli attori in questo giudizio lamentano l'insorgenza di due o di tutte le malattie (epatite B, epatite C ed HIV)

Né può sostenersi che in ogni caso il danno prodotto dalle ma-



*Handwritten signature or initials.*




lattie all'epoca non completamente identificate non era prevedibile (vedi pagg. 30 - 34 dell'atto di appello), giacché la responsabilità extracontrattuale non esclude i danni non prevedibili, in quanto l'art. 2056 C. C. non richiama la norma di cui all'art. 1225 C. C.

Per tale periodo, quindi, il non avere adottato alcun accorgimento costituisce, come affermato dal giudice *a quo*, omissione grave che coinvolge la responsabilità dell'Amministrazione.

Per il periodo successivo il Ministero, pur non acquistando più direttamente gli emoderivati, restò tuttavia investito del potere di controllo ed ispettivo nei confronti dei soggetti competenti (USL, Enti ospedalieri ecc), per cui i contagi verificatisi in tale periodo, pure risalendo in prima battuta ad acquisizioni incontrollate di tali enti, tuttavia non possono dirsi indipendenti dal comportamento evidentemente omissivo del Ministero, che non effettuò i dovuti controlli, tanto è vero che i contagi continuarono a verificarsi ed a moltiplicarsi nel tempo.

Quanto detto risponde anche al motivo di gravame relativo al preteso mancato accertamento del nesso causale tra gli eventi ed il comportamento del Ministero, in quanto al contrario il giudice *a quo* ha pienamente motivato circa i comportamenti commissivo prima ed omissivo dopo e le conseguenze dannose direttamente discendenti da tali comportamenti.

Quanto, infine al riconoscimento del danno morale - *rectius* non patrimoniale - in favore dei danneggiati o dei loro aventi causa,



non può non confermarsi la decisione impugnata, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto nel relativo motivo di appello, il giudice *a quo* ha – in particolare nell'affrontare il problema della prescrizione e dei relativi termini – affermato che la prescrizione decennale dei reati in astratto ipotizzabili per esserne presenti tutti gli elementi (epidemia colposa, omicidio colposo e lesioni colpose), si riverbera sul termine prescrizione del diritto al risarcimento.

Del resto, anche alla luce della recente giurisprudenza della S. C. (cfr. da ultimo Cass. III sez. civile n. 7281, 7282 e 7283 del 12 maggio 2003) può affermarsi che il danno non patrimoniale può liquidarsi anche se in concreto non è stato accertato l'elemento della colpa ma si verte in ipotesi di presunzione di responsabilità, il che ha aperto una breccia nel collegamento necessario tra danno morale e sussistenza di un reato.

Quanto infine alle spese del giudizio, il relativo motivo di gravame va disatteso, in quanto il giudice *a quo* non ha fatto altro che applicare il principio della soccombenza, compensando anzi metà delle spese.

Non va sottaciuto al riguardo che la trattazione unitaria di centinaia di casi analoghi – che ha formato oggetto dell'eccezione di incompetenza – ha comportato un enorme risparmio oltre che in senso processuale anche in senso economico per la stessa Amministrazione appellante, che altrimenti avrebbe dovuto subire l'accollo delle spese per centinaia di giudizi con ovvio aggra-

vio per l'erario.

Il rigetto del gravame comporta per il principio della soccombenza l'addebito al Ministero delle spese del grado in favore degli appellati, liquidate come in dispositivo.

**P. Q. M.**

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello proposto dal Ministero della Sanità con atto di citazione notificato alle persone di cui in epigrafe tra il 16 ed il 17 gennaio 2002 avverso la sentenza del Tribunale di Roma depositata il 14 giugno 2001.
- 2) Condanna il Ministero della Sanità al rimborso in favore degli appellati delle spese del presente grado del giudizio, che liquida complessivamente per il primo gruppo (dal 1° al 281°) in € 60.000, ivi compresi € 4.000 per diritti e lire 50.000 per onorari; per il secondo gruppo (dal 282° al 291°) in € 10.000 ivi compresi € 2.000 per diritti ed € 7.500 per onorari; per il n° 292 in € 3.000, ivi compresi € 800 per diritti ed € 2.000 per onorari; per il quarto gruppo (dal n° 293 al n° 302) in € 10.000, ivi compresi € 2.000 per diritti ed € 7.500 per onorari.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Corte di Appello di Roma in data 14 novembre 2003.

Il Consigliere estensore

*Luigi Di Stefano*

Il Presidente

*Luigi Di Stefano*